

« A questi fu conferito poichè appartenevano alla classe di leva immediatamente seguente a quella sotto le armi, e che perciò potevano essere pur essi chiamati anticipatamente in servizio militare, il che rendeva conveniente di dar loro modo di sistemare la posizione scolastica prima di dover interrompere gli studi per un tempo indeterminato.

« Ciò non si verifica per i nati nel 1902 ai quali pertanto non vi è ragione di estendere la concessione, che d'altronde non è di giovamento al regolare svolgimento degli studi.

« *Il sottosegretario di Stato*
« **CELLI** ».

De Ruggieri. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se creda, per dovere di umanità nonchè di giustizia riparatrice, revocare il gravissimo provvedimento racchiuso nella circolare 24 marzo 1919, n. 48838, con la quale si invitano i capi di istituto di far rimborsare all'erario dalle povere insegnanti dei giardini d'infanzia la indennità caro-viveri dei mesi di dicembre 1918 fino a marzo 1919 e la indennità di compensi per i mesi di vacanza agosto e settembre 1918, indennità dalle dette insegnanti già percepite ».

RISPOSTA. — « La determinazione di far rimborsare alle maestre dei giardini d'infanzia quanto lo Stato aveva loro corrisposto come indennità caro-viveri venne adottata da questo Ministero in seguito alla soluzione negativa, data dal Ministero del tesoro, solo competente a decidere su tutte le controversie derivanti dall'applicazione del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ad apposito quesito propostogli, se cioè alle maestre dei giardini di infanzia messi a disposizione delle Regie scuole normali promiscue o dei Regi corsi magistrali dovesse corrisponderci, a carico dello Stato, l'indennità caro-viveri concessa al personale delle amministrazioni governative. E il Ministero del tesoro giustificò la sua risoluzione con la considerazione che le suddette maestre sono da considerarsi, per il complesso delle disposizioni legislative e regolamentari che le regolano, alla esclusiva dipendenza dei comuni, degli enti morali a cui i giardini d'infanzia appartengono, mentre l'indennità caro-viveri di cui al citato decreto luogotenenziale si riferisce esclusivamente al personale di ruolo, avventizio ed assimilato, in servizio dello Stato,

e ad altri personali tassativamente indicati nel decreto.

« Pertanto mentre nessun impegno può essere assunto da questo Ministero per la revoca del provvedimento, dipendendo essa dal Ministero del tesoro, può solo assicurarsi che la questione sarà nuovamente sottoposta all'esame del competente Ministero del tesoro.

« *Il sottosegretario di Stato*
« **CELLI** ».

Di Sant'Onofrio. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se, in considerazione dei diversi miglioramenti materiali e morali che giornalmente vengono concessi dal Governo anche a coloro che non hanno sparso il loro sangue per una più grande Italia, ed in considerazione specialmente che un decreto di amnistia ha recato vantaggi grandissimi a molti, non creda equo e doveroso provvedere subito affinchè tutte le ferite, lesioni e malattie contratte dagli ufficiali e militari di truppa in zona di operazione, siano senz'altro riconosciute come dipendenti da causa di servizio. E ciò per correggere molti atti d'immeritato trattamento fatto a tanti bravi militari che hanno logorato la propria salute combattendo per la patria ».

RISPOSTA. — « Le successive modificazioni che in questi ultimissimi anni sono state portate — in materia di pensioni di guerra — al nostro diritto positivo, segnano nei riguardi particolarmente del riconoscimento della causa di servizio, quanto di più ardito o di favorevole siasi mai ottenuto nella nostra legislazione entro i limiti imposti dalla coscienza morale e giuridica che sorge e si evolve nella convivenza sociale e che si manifesta per mezzo della pubblica opinione.

« Anteriormente al decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1385, si presumevano come dipendenti da causa di servizio le sole ferite, lesioni o malattie riportate e contratte per vera e propria causa di servizio in zona di operazioni, essendone tassativamente escluse quelle riportate o contratte in occasione di servizio.

« Con il decreto suaccennato la presunzione di dipendenza da causa di servizio, fu estesa alle ferite, lesioni o malattie riportate o semplicemente aggravate in territori dichiarati in istato di guerra e non solo per causa di servizio, ma altresì in occasione di servizio.